

OGGETTO

RIVALUTAZIONE BENI DI IMPRESA E DELLE PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO E COLLEGAMENTO NEL BILANCIO DI ESERCIZIO 2021

AGGIORNAMENTO

31 MARZO 2022

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 1 bis D.L. 22 marzo 2021 n. 41 convertito in L. 21.05.2021, n. 69 (cd Decreto "Sostegni")
Art. 1, comma 83, L. 30.12.2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021)
Art. 110, D.L. 14.8.2020 n. 104, convertito in L. 13.10.2020 n. 126 (cd Decreto Agosto),
Artt. 11, 13, 14 e 15, L. 21.11.2000, n. 342 e DD.MM. 162/2001 e 19.04.2002, n. 86; commi 475, 477 e 478, Art. 1, L. 30.12.2004, n. 311
Art. 1, commi da 696 a 703, Legge 27.12.2019 n. 160 (LEGGE DI BILANCIO 2020)
Art. 6-bis, D.L. 8.4.2020 n. 23 convertito in L. 5.6.2020 n.40 (c.d. Decreto Liquidità)
Art. 136-bis, D.L. 19.5.2020 n. 34 convertito in L. 17.7.2020 n.77 (c.d. Decreto Rilancio)

ALLEGATI

CLASSIFICAZIONE

DT
TUIR
RIVALUTAZIONE

CODICE CLASSIFICAZIONE

20
010
301

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE N. 34/2019 - RIVALUTAZIONE BENI DI IMPRESA E PARTECIPAZIONI, RISERVATA A SOCIETA' DI CAPITALI ED ENTI COMMERCIALI
CIRCOLARE N. 22/2020 - RIVALUTAZIONE BENI DI IMPRESA E PARTECIPAZIONI, RISERVATA A SOCIETA' DI CAPITALI ED ENTI COMMERCIALI
CIRCOLARE N. 77/2020 - RIVALUTAZIONE BENI DI IMPRESA PREVISTA DAL c.d. DECRETO "AGOSTO" (DL n. 104/2020, convertito dalla Legge n. 126/2020)
CIRCOLARE N. 12/2021 - RIVALUTAZIONE BENI DI IMPRESA E DELLE PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO E COLLEGAMENTO PREVISTA DAL c.d. DECRETO "AGOSTO" DOPO LE MODIFICHE DELLA LEGGE DI BILANCIO 2021

REFERENTE STUDIO

dott.ssa Adriana ADRIANI

BRIEFING

Nell'ambito del c.d. "Decreto Agosto" era stata (ri)proposta una "nuova" rivalutazione dei beni d'impresa, da effettuare nel bilancio 2020.

Tuttavia nella conversione in legge del DL 41/2021 (decreto "Sostegni") è stata integrata la disciplina originaria suddetta, estendendo la possibilità di applicazione della norma anche nei bilanci in corso di formazione al 2021, senza però la possibilità di esercitare l'opzione per il riconoscimento fiscale dei plusvalori emersi tramite l'applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota del 3%.

Pertanto, in sede di chiusura dei bilanci 2021, la nuova norma consente alle società di rivalutare il valore dei beni in deroga ai criteri di valutazione indicati nell'articolo 2426 del codice civile, precludendo comunque la possibilità che la stessa rivalutazione possa avere, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva, riconoscimento anche ai fini fiscali e limitando il perimetro della rivalutazione ai beni che non sono stati già oggetto di rivalutazione nei bilanci già chiusi nel 2020.

Si ripercorrono le regole civilistico-contabili della rivalutazione per i bilanci 2021.

REGOLE DELLA PROROGA DELLA RIVALUTAZIONE BENI PER IL 2021

In sede di conversione del c.d. decreto “Sostegni”, è stata integrata la disciplina della rivalutazione dei beni introdotta dal DL 104/2020. Nello specifico, è stato introdotto un nuovo comma, che consente alle imprese di effettuare la rivalutazione anche nel bilancio dell’esercizio immediatamente successivo a quello indicato nel comma 2 dell’articolo 110 del decreto 104/2020.

Ciò implica che:

- ↳ Per le società con esercizio coincidente con l’anno solare, la proroga coincide con il bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2021;
- ↳ Per le altre società, con esercizio sfalsato rispetto all’anno solare, la proroga fa riferimento al bilancio dell’esercizio successivo a quello che si chiuderà nel 2021.

La nuova legge di rivalutazione non concede la possibilità di esercitare l’opzione per il riconoscimento dei plusvalori tramite l’applicazione dell’imposta sostitutiva con l’aliquota ridotta del 3%: l’applicazione del regime di rivalutazione comporterà dunque, per chi deciderà di applicarlo nel prossimo bilancio di esercizio 2021, solo effetti civilistici, senza produrre alcun effetto fiscale.

Inoltre il nuovo comma, che ha modificato l’articolo 110 del Dl 104/2020, circoscrive il perimetro di rivalutazione ai beni che non sono stati oggetto di rivalutazione nel bilancio dell’esercizio 2020.

Per maggior chiarezza si precisa che alla data odierna è possibile rivalutare i beni detenuti nell’esercizio dell’attività d’impresa tramite le seguenti alternative:

- a) art. 110, comma 4-bis del D.L. 104/2020 per la rivalutazione dei beni che risultano nel bilancio in corso al 31.12.2019, non precedentemente rivalutati in base al comma 1 dello stesso art. 110 – senza più possibilità di attribuire valenza fiscale alla rivalutazione e di affrancare il saldo attivo;
- b) art. 6-bis del D.L. 23/2020 per la rivalutazione dei beni che risultano nel bilancio in corso al 31.12.2019 delle imprese alberghiere e termali – con valenza fiscale della rivalutazione gratuita (no imposta sostitutiva) e possibilità di affrancamento del saldo attivo di rivalutazione al costo del 10%;
- c) art. 1, commi 696-704 della Legge 160/190 per la rivalutazione dei beni che risultano nel bilancio in corso al 31.12.2020 e al 31.12.2021 – con obbligo di attribuire valenza fiscale della rivalutazione (imposta sostitutiva del 12% o 10% a seconda che si tratti di beni ammortizzabili o non ammortizzabili) e possibilità di affrancamento del saldo attivo di rivalutazione al costo del 10%.

Qui di seguito si forniscono alcuni chiarimenti con riferimento alla ipotesi di rivalutazione nel bilancio 2021 dei beni che risultano nel bilancio in corso al 31.12.2019, non precedentemente rivalutati in base al comma 1 dello stesso art. 110 – senza però avere la possibilità di attribuire valenza fiscale alla rivalutazione e di affrancare il saldo attivo (ipotesi sub a) ex art. 110, comma 4-bis del D.L. 104/2020).

SOGGETTI INTERESSATI ALLA RIVALUTAZIONE

La rivalutazione dei beni si applica a tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, che non redigono il bilancio applicando i principi contabili internazionali (IAS / IFRS).

Sono, dunque, interessati:

- ▶ Le società di capitali;
- ▶ Le società cooperative e società di mutua assicurazione;
- ▶ Le società europee residenti nel territorio dello Stato;
- ▶ Le società in accomandita per azioni;
- ▶ Le imprese individuali residenti;
- ▶ Le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice ed equiparate, residenti;
- ▶ Gli enti pubblici e privati non commerciali residenti nel territorio dello Stato (per gli immobili relativi all'impresa);
- ▶ Gli altri enti pubblici o privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esecuzione di attività commerciali;
- ▶ Le persone fisiche, le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato con stabile organizzazione nel territorio stesso.

La rivalutazione può essere effettuata sia dalle imprese in contabilità ordinaria che da quelle in contabilità semplificata. In questa seconda ipotesi, i beni devono risultare iscritti nel registro dei beni ammortizzabili (ove istituito), ovvero nel registro degli acquisti Iva, purché venga redatto un apposito prospetto bollato e vidimato che deve essere presentato -previa richiesta- all'amministrazione finanziaria, dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione operata.

Secondo prassi consolidata (da ultimo, circ. Agenzia delle Entrate 27.4.2017 n. 14), nel caso di affitto o usufrutto d'azienda:

- ▶ se non è stata prevista la deroga all'art. 2561 c.c. (e, quindi, gli "ammortamenti" sono dedotti dall'affittuario o usufruttuario), la rivalutazione compete all'affittuario o usufruttuario;
- ▶ se, invece, è stata prevista la deroga (e, quindi, gli ammortamenti continuano ad essere dedotti dal concedente), la rivalutazione compete al concedente.

Nel primo caso, al termine dell'affitto o usufrutto l'azienda è restituita al concedente comprensiva dei beni rivalutati e del saldo di rivalutazione, sempre che questo non sia già stato utilizzato per la copertura delle perdite. L'imposta sostitutiva riferibile alla riserva trasferita al concedente costituisce per quest'ultimo un credito d'imposta.

SOGGETTI ESCLUSI DALLA RIVALUTAZIONE

Restano esclusi dall'ambito soggettivo di applicazione della rivalutazione:

- ▶ Le persone fisiche esercenti lavoro autonomo, arti e professioni, anche in forma associata;
- ▶ Le persone fisiche esercenti attività agricola che non produce reddito d'impresa in quanto rientrante nei limiti previsti dall'art. 32, TUIR;
- ▶ Gli enti non commerciali per i beni relativi all'attività non commerciale;

- ▶ I soggetti IAS;
- ▶ I soggetti che determinano il reddito in modo forfettario.

BENI OGGETTO DELLA RIVALUTAZIONE

La rivalutazione ha ad oggetto i beni d'impresa, comprese le partecipazioni in società controllate / collegate ex art. 2359, C.c. che costituiscono immobilizzazioni:

- ⌚ Risultanti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2019 (2019 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare);
- ⌚ Ancora presenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2021.

Come accennato, per le imprese in contabilità semplificata, considerata l'assenza di un bilancio, va fatto riferimento ai beni risultanti dal registro dei beni ammortizzabili ovvero dal registro IVA degli acquisti.

La Legge di Bilancio 2021 estende la rivalutazione anche agli asset immateriali privi di autonomia giuridica, quali l'avviamento e gli altri oneri pluriennali.

La rivalutazione può riguardare tutti i beni dell'impresa, sia mobili che immobili, salvo alcune specifiche esclusioni.

BENI RIVALUTABILI	<ul style="list-style-type: none">👉 Immobilizzazioni materiali ammortizzabili e non, beni completamente ammortizzati e immobilizzazioni in corso;👉 Immobilizzazioni immateriali costituite da beni giuridicamente tutelati (diritti di brevetto e utilizzazione delle opere dell'ingegno, marchi, ecc.);👉 Immobilizzazioni immateriali rappresentate dall'avviamento, costi di impianto ed ampliamento, costi di sviluppo;👉 Partecipazioni in società controllate / collegate iscritte tra le immobilizzazioni.
BENI NON RIVALUTABILI	<ul style="list-style-type: none">👉 Immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa, ossia i c.d. immobili merce. Sul punto l'Agenzia, nella citata Circolare n. 14/E, ha precisato che l'esclusione riguarda tutti i beni merce e pertanto, <i>"nonostante la norma si limiti a prevedere l'esclusione solo con riferimento alla categoria degli immobili merce"</i>, la stessa opera anche per i beni mobili merce;👉 Partecipazioni non di controllo / collegamento e partecipazioni di controllo / collegamento non costituenti immobilizzazioni;👉 Beni in leasing in quanto non risultano iscritti a bilancio, compresi quelli riscattati nel corso del 2021. La rivalutazione può comunque interessare i beni riscattati entro il 31.12.2019. Per i beni in leasing la rivalutazione è esclusa anche in capo al concedente, posto che, come chiarito nella Circolare n. 14/E, gli stessi <i>"devono essere considerati quali immobilizzazioni finanziarie (in particolare, crediti verso la clientela)"</i>.👉 Beni monetari (denaro, crediti, obbligazioni, ecc.)

RIVALUTAZIONE DISTINTA PER CIASCUN BENE (NON PER CATEGORIE OMOGENEE)

Anche per la rivalutazione 2021, si potrà operare con la rivalutazione distinta per ciascun bene (e quindi selezionando singolarmente i beni che si intende rivalutare), senza necessariamente procedere per categorie omogenee e rilevare in contropartita del maggiore valore dei beni iscritti nell'attivo di stato patrimoniale una voce di patrimonio netto (riserva di rivalutazione).

La rilevante novità, già operante per la rivalutazione nel bilancio 2020, rispetto a quanto previsto in passato è rappresentata, come sopra accennato, dalla possibilità di effettuare la rivalutazione "distintamente per ciascun bene". Non è più obbligatorio rivalutare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea, ma è possibile scegliere di rivalutare alcuni beni ed escluderne altri.

METODI DI RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA

È necessario premettere che la rivalutazione di legge opera in deroga alle disposizioni relative ai criteri di valutazione espressi dall'articolo 2426 del codice civile, il quale, in riferimento alle immobilizzazioni, prescrive che le stesse *«sono iscritte al costo di acquisto o di produzione»* ed, essendo la loro utilizzazione limitata nel tempo, il relativo costo deve *«essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione»* e nel caso in cui, alla data della chiusura dell'esercizio, l'immobilizzazione *«risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato [...] deve essere iscritta a tale minore valore»*.

Tuttavia gli amministratori, nell'applicazione della deroga, non potranno non tenere conto dei postulati contenuti nell'articolo 2423-bis del codice civile e, in particolare, della regola riportata anche nell'OIC 11 "Finalità e postulati del bilancio d'esercizio", che impone ai redattori del bilancio che *«la valutazione delle voci di bilancio sia fatta secondo prudenza. La valutazione delle voci secondo prudenza comporta la ragionevole cautela nelle stime in condizioni di incertezza»*.

La prudenza, così come indicata nell'articolo 2423-bis, comma 1, numero 1, del codice civile, costituirà il vincolo che inevitabilmente guiderà i redattori del bilancio nella ragionevole stima del valore di mercato o del valore d'uso da considerare ai fini dell'individuazione del valore di rivalutazione civilistica dei beni.

Il vincolo della prudenza infatti deve essere attentamente considerato in quanto, sebbene la rivalutazione generi, in prima applicazione, benefici patrimoniali (per effetto della riserva di patrimonio netto), nel caso di successive perdite di valore rilevate negli esercizi seguenti, le eventuali svalutazioni impatteranno direttamente sui risultati economici.

Sotto il profilo civilistico-contabile, le regole da adottare per la rivalutazione dei beni nei bilanci 2021 restano immutate e, a riguardo, trova piena applicazione il documento Interpretativo 7 "Aspetti contabili della rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni" emesso dall'OIC nel marzo 2021.

La rivalutazione va eseguita nel bilancio dell'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2020, ossia per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare nel bilancio chiuso al 31.12.2021.

Infatti, l'iscrizione del maggiore valore (la rivalutazione) deve essere effettuata nel bilancio dell'esercizio 2021.

Il nuovo art. 4-bis dell'art. 110 del D.L. 104/2020 stabilisce infatti che la rivalutazione per questi ultimi asset può avere ad oggetto solamente i beni non rivalutati in precedenza. Per questo motivo, in caso di opzione per la rideterminazione del valore già effettuata nel bilancio al 31.12.2020, non sarà più possibile rivalutare nuovamente gli stessi beni.

Da un punto di vista strettamente operativo, la rivalutazione dei beni ammortizzabili può essere contabilmente eseguita utilizzando 3 differenti metodi:

- ▶ **Rivalutazione del costo storico del cespite e del relativo fondo di ammortamento**, permettendo di mantenere inalterato il periodo d'ammortamento (a parità di aliquota applicata). Questo metodo è consigliato nel caso in cui la sottovalutazione dei beni sia connessa a fenomeni inflazionistici, e non da incrementi di natura "reale" a cui si ricollegli un incremento della residua vita economica utile del bene;
- ▶ **Rivalutazione solo del costo storico del cespite**, facendo emergere plusvalori derivanti da reali incrementi di valore nei beni oggetto di rivalutazione, in termini sia di maggior residua vita economica utile, sia di maggior utilità ritraibile dall'utilizzo del bene. L'incremento del costo storico determina sia un allungamento del periodo di ammortamento residuo, sia un incremento dell'ammontare massimo degli ammortamenti stanziabili. È data comunque facoltà all'impresa di mantenere, civilisticamente, l'originaria durata del periodo d'ammortamento, determinando un disallineamento tra ammortamento civilistico e fiscale;
- ▶ **Riduzione del fondo di ammortamento**, determinando, a parità di aliquota applicata, un allungamento dell'ammortamento civilistico, a fronte di quote di ammortamento invariate in valore assoluto.

Rivalutazione solo del costo storico



Se il coefficiente di ammortamento:

- ✓ È mantenuto invariato, si determina un allungamento del periodo di ammortamento;
- ✓ È incrementato, il periodo di ammortamento rimane invariato. In tal caso saranno stanziati quote di ammortamento maggiori, di cui dovrà essere fatta menzione nella Nota integrativa.

Rivalutazione del costo storico del cespite e del relativo fondo di ammortamento



Consente di mantenere invariato il periodo di ammortamento.

Riduzione (totale o parziale) del fondo di ammortamento



Il periodo di ammortamento subisce un allungamento. Utilizzando tale modalità non si conseguono vantaggi fiscali collegati all'ammortamento o alle spese di manutenzione e riparazione in quanto non viene modificato il costo storico del bene.

Nel Documento interpretativo n. 5 l'OIC precisa anche che:

- ✓ *"l'applicazione di ognuno di questi metodi porta all'iscrizione in bilancio dello stesso valore netto contabile che va poi ripartito lungo la vita utile dell'immobilizzazione";*
- ✓ la rivalutazione di un'immobilizzazione materiale / immateriale non comporta una modifica della vita utile fermo restando la necessità di aggiornare la stima della vita utile qualora si sia verificato un mutamento delle condizioni originarie di stima.

È da considerare che, in riferimento alla rivalutazione che sarà operata nel 2021, gli ammortamenti saranno calcolati sui valori non rivalutati, in quanto la rivalutazione è ritenuta un'operazione successiva e pertanto l'ammortamento di tali maggiori valori è effettuato a partire dall'esercizio successivo alla loro iscrizione (quindi dal 2022).

Indipendentemente dalla modalità utilizzata, la rivalutazione comporta l'evidenziazione del "saldo attivo" di rivalutazione, così individuato:

- ▶ Accantonato ad apposita riserva;
- ▶ Imputato a capitale.

Un ulteriore aspetto che va valutato ai fini della rivalutazione 2021 riguarda la gestione della fiscalità differita. Infatti, nel caso in cui i maggiori valori iscritti in bilancio non siano riconosciuti ai fini fiscali, la rivalutazione determina l'insorgenza di una differenza temporanea tra il valore contabile delle attività rivalutate e il loro valore ai fini fiscali. Alla data di rivalutazione, la società, pertanto, iscrive imposte differite, IRES e IRAP, direttamente a riduzione della riserva iscritta nel patrimonio netto.

Negli esercizi successivi, le imposte differite saranno riversate a conto economico in misura corrispondente al realizzo del maggiore valore (attraverso ammortamento, cessione dell'immobile, successiva riduzione per perdite di valore). L'iscrizione delle imposte differite passive a riduzione della riserva è un effetto che limita ovviamente l'incremento di patrimonio netto rispetto al valore di rivalutazione e che deve essere dunque considerato in relazione alle conseguenze della stessa nei bilanci.

DETERMINAZIONE DEL VALORE DI RIVALUTAZIONE

Il limite massimo della rivalutazione così come indicato nel paragrafo 13 del documento Interpretativo 7 dell'OIC è fissato nei *«valori effettivamente attribuibili ai beni con riferimento alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all'effettiva possibilità economica di utilizzazione nell'impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri»*. Pertanto, ai fini dell'individuazione del valore costituente il limite massimo alla rivalutazione, si può utilizzare sia il criterio del valore d'uso, sia il criterio del valore di mercato.

A riguardo, il documento Interpretativo non declina puntualmente che cosa si intende per "valore d'uso" e "valore di mercato"; tuttavia appare opportuno fare riferimento a quanto contenuto nel principio contabile OIC 9 "Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali", il quale definisce:

- Il **VALORE D'USO** come *«il valore attuale dei flussi di cassa attesi da un'attività o da un'unità generatrice di flussi di cassa»* e

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 30/2022

PAGINA
8/10

- Il **FAIR VALUE** (assimilabile al concetto di valore di mercato) come «*il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione*».

Il principio contabile OIC 9, sia per il valore d'uso, sia per il *fair value*, offre utili indicazioni per la loro determinazione, che inevitabilmente costituiscono un riferimento nella redazione della stima del valore di rivalutazione dei beni d'impresa e dell'eventuale relativa perizia di stima, che, ricordiamo, non è obbligatoria in termini di legge.

Nel caso in cui si opererà per la redazione della perizia di stima, la stessa dovrà illustrare i passaggi del processo di valutazione adottato per la determinazione alternativa del "valore d'uso" o del "valore di mercato", così che gli amministratori siano in grado di supportare adeguatamente le scelte effettuate nel bilancio e gli organi di controllo possano ripercorrerlo criticamente ai fini dell'eventuale analisi e del proprio giudizio sull'operato dei redattori dello stesso.

ANNOTAZIONE DELLA RIVALUTAZIONE

Il costo dei beni rivalutati e la rivalutazione devono essere annotati:

- ✎ Nell'inventario e nella Nota integrativa (come previsto dai Principi Contabili OIC 16 "Immobilizzazioni materiali", OIC 21 "Partecipazioni", OIC 24 "Immobilizzazioni immateriali", OIC 25 "Imposte sul reddito" e OIC 28 "Patrimonio netto");
- ✎ In un apposito prospetto, non bollato / vidimato, per i soggetti in contabilità semplificata.

Per quanto attiene la nota integrativa è comunque necessario fornire l'informativa riguardante la rivalutazione con particolare attenzione ai criteri di valutazione adottati (facendo riferimento alla norma applicabile per la deroga e al metodo di contabilizzazione utilizzato), ai movimenti delle immobilizzazioni (indicando, separatamente per ciascuna voce interessata, l'importo della rivalutazione dell'esercizio), alla natura e alle utilizzazioni delle voci di patrimonio netto (in merito alla natura della riserva che si genera) e alla fiscalità differita.

Gli amministratori ed i sindaci devono riportare nelle rispettive Relazioni al bilancio i criteri utilizzati per la rivalutazione dei beni nonché attestare che il valore rivalutato iscritto in bilancio non eccede il valore attribuibile ai beni in base ai predetti criteri.

SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE SOLO CIVILISTICA

Come accennato, non è possibile effettuare un affrancamento totale / parziale del saldo attivo di rivalutazione mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva non essendo più possibile attribuire valenza fiscale alla rivalutazione e di affrancare il saldo attivo.

Limitando la rivalutazione soltanto all'ambito civilistico, tenendo conto di quanto affermato dall'Agenzia nella citata Circolare n. 11/E in occasione della rivalutazione di cui al citato DL n. 185/2008:

"il saldo attivo risultante dalla rivalutazione ... non costituisce riserva in sospensione d'imposta ... il saldo attivo costituisce ai fini fiscali una riserva di utili e come tale è tassato in capo al socio in caso di distribuzione".

Di conseguenza:

- ⌚ Per i soggetti IRES la riserva di rivalutazione, ridotta tra l'altro delle imposte differite collegate ai plusvalori fiscalmente non riconosciuti, è tassata all'atto della distribuzione ai soci quale dividendo ossia, se questi ultimi sono persone fisiche non imprenditori, con la ritenuta a titolo d'imposta del 26%;
- ⌚ Per le società di persone / ditte individuali in contabilità ordinaria il prelevamento o la distribuzione del saldo attivo è irrilevante ai fini fiscali.

Peraltro, come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 6.5.2009, n. 22/E, *"la distribuzione effettuata da una società di persone non produce effetti neanche ai fini del costo fiscale della partecipazione"*.

Giova osservare che, al contrario, le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 non sono applicabili alle rivalutazioni contabili, rispetto alle quali continua dunque a trovare applicazione l'assetto normativo dettato dalle precedenti leggi rivalutative, secondo cui sono esclusi dalla definizione di bene rivalutabile le attività non autonomamente identificabili e inscindibili rispetto al compendio aziendale, quali l'avviamento e gli altri oneri pluriennali capitalizzati.

ALTERNATIVA PERCORRIBILE PER IL RICONOSCIMENTO FISCALE DELLA RIVALUTAZIONE 2021

Resta salva la facoltà di ottenere, in ogni caso, il riconoscimento fiscale dei maggiori valori per le attività oggetto di rivalutazione sulla base di quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2020.

Al fine di vedere riconosciuti anche fiscalmente i maggiori valori rivalutati nei prossimi bilanci 2021 (e 2022), si potrà fare ricorso al regime di rivalutazione ordinario previsto dall'articolo 1 della legge 160/2019.

A norma dell'articolo 12-ter del DL 23/2020, infatti, è possibile aggiornare i valori negli esercizi 2020, 2021 e 2022.

In tal caso l'affrancamento fiscale degli importi oggetti di rivalutazione si ottiene versando l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'Irap e delle eventuali addizionali sulla base delle seguenti aliquote:

- ↳ 12% per beni mobili e immobili ammortizzabili;
- ↳ 10% per beni non ammortizzabili.

È bene considerare che, nel caso di applicazione del regime ordinario di rivalutazione (che è possibile effettuare solo per l'intera categoria a cui appartiene il bene tramite l'applicazione di un unico criterio di rivalutazione – valore d'uso o valore di mercato – all'interno del medesimo raggruppamento di beni), il riconoscimento del maggiore valore andrà evidenziato a partire dal terzo esercizio successivo alla rivalutazione.

Diversamente, la rivalutazione decorrerà dal quarto esercizio successivo, se si verifica una plusvalenza o minusvalenza a seguito di cessione a titolo oneroso, assegnazione ai soci, nel caso di beni destinati a finalità estranee all'esercizio d'impresa o nel caso di consumo personale o familiare dell'imprenditore.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 30/2022

PAGINA

10/10

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

Nel ricordarVi la disponibilità dello STUDIO ADRIANI a offrirVi ulteriori delucidazioni, è opportuno precisare che per la consulenza da fornire, al fine di avere un quadro completo e mirato alle specifiche esigenze, nonché per effettuare le valutazioni di convenienza in relazione ai singoli casi concreti, per porre in essere i previsti adempimenti, dovrà, ove lo riteniate opportuno, essere affidato uno specifico incarico in tal senso, non rientrando dette prestazioni nell'ambito degli incarichi di consulenza continuativa e generica eventualmente già affidato.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)

dott.ssa Adriana ADRIANI